



NOI ANTONIO CAPPELLO

*Per la Serenissima Repubblica di Venezia &c.
Inquisitor sopra le Biade in Terra-Ferma.*



FURONO dalle Pubbliche Leggi sempre vietati, ed abborriti li Contratti de' Grani in erba per due egualmente perniciosi effetti, che fogliono produrre fra l'umana società, l'uno di lagrimevole desolazione alle Famiglie, trovando alcuni per questi mezzi la facilità di consumare in prevenzione, ed in momenti ciò, che con ordinata distribuzione potrebbe servire di sussistenza per l'intero corso degli anni; l'altro di un'irragionevole incartamento nel prezzo de' Grani stessi, non ostante la loro abbondanza, per le rea Incetta, che li fanno di tal maniera dagli avidi Trafficanti intenti a ritrarre i più ingordi profitti fra il danno, e l'angustie del Popolo. Questa ottima provvidenza viene nondimeno alterata, e negletta in molte parti della Terra-Ferma nelle quali rileviamo essersi riprodotto l'abuso di tali odiosi Contratti; onde è che essendo profissimo il Raccolto delle Segalle, e de' Frumentoni, e dovendo poi succedere quello de' Formentoni, ossia Sorghi-turchi tanto essenziale alla Povertà, mossi dai riguardi del comun bene, e per l'incarico, che ci è demandato dalla Pubblica Autorità, facciamo pubblicamente intendere, e sapere, e nella più precisa forma dichiariamo.

Che in vigor del presente s'intenderanno nulli, e di niun valore non solo tutti que' contratti in erba, che già si fossero stipulati sopra qualunque genere di Biada con Scritture, o con qualunque altro modo di convenzione anco fiduziaria, e segreta; ma quelli altresì, che si facessero per l'avvenire, ad oggetto che restando ognuno padrone de' propri Prodotti possa farli passar in vendita a misura delle occorrenze con l'utile effetto della vera loro cir-

colazione, e senza la mala conseguenza di venir occultamente rinferrati da' Mercanti per il solito malizioso fine di esaltarne i prezzi col far apparire scarsezza.

A tenore del Nono Capitolo dell'antecedente Proclama Nostro 30 Dicembre decorso si riconferma altresì, che non possano aver luogo que' dannatissimi Contratti di Grano, che formano un'altro genere d'Incetta, e che si fanno col passaggio di Scritture dall'uno all'altro Trafficante sempre con aumento di prezzo, e senza che faccia alcun giro la Biada contrattata, dichiarando questi pure proibiti, e nulli, e che non debbano aver valore se non que' Contratti puri, che vengono stipulati con Scrittura, e che hanno il loro fine con l'effettiva consegna del Grano ne' tempi stabiliti sotto pena ad arbitrio di questa Carica, allorchè si trovi nella Giurisdizione, in cui avesse alcuno contravvenuto, altrimenti de' rispettivi Pubblici Rappresentanti Capi di Provincia.

Ed il presente dovrà essere stampato, pubblicato, ed affisso prima in questa Città, e Luoghi del Territorio, indi trasmesso per lo stesso effetto agli Eccellentissimi Capi dell'altre Provincie di Terra-Ferma per la sua puntuale esecuzione; In quorum &c

Trevise dall'Inquisitorato Nostro li 11. Giugno 1767.

[ANTONIO CAPPELLO Inquisitor sopra
le Biade in T. F.

Il Cancel. di S. E.

1767. 12. Giugno fu pubblicato al Luoco solito, per Zuanne Grassini Pubblico Trombetta molti astanti &c.

Stampato in Treviso, per Giannantonio Pianta, Stampator Pubblico.